



La lama della rete. Forme della violenza contro le donne sul web

Serena Vantin*

In uno scenario sempre più connotato dall'impatto delle tecnologie su nozioni e processi giuridici, lo spazio virtuale non rappresenta una garanzia per la promozione dell'eguaglianza tra i generi. A questo proposito, il contributo si sofferma sulle nuove forme e articolazioni che la violenza contro le donne assume sul web, per giungere a delineare possibili strategie di contrasto nel solco della normativa vigente.

Eguaglianza di genere – Violenza – Violenza virtuale – “Codice Rosso”

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il mondo della rete – 3. Diseguaglianze e violenza – 4. Azioni di contrasto – 5. Il “Codice Rosso” – 6. Riflessioni conclusive

1. Premessa

Lo scenario contemporaneo è fortemente connotato dall'impatto delle tecnologie su nozioni e processi giuridici, nonché sui fenomeni di una realtà sempre più “digitale” che il diritto cristallizza, disciplina e interpreta¹.

In questa cornice, lo spazio della rete non è un campo incontaminato, né una garanzia per la promozione dell'eguaglianza e della parità tra i generi. Si deve, in particolare, a Jo Freeman e Amanda Hess il merito di aver contribuito a diffondere la consapevolezza della soltanto apparente «assenza di struttura» del web²: nonostante i buoni propositi universalistici della Dichiarazione d'Indipendenza del Cyberspazio³, la stessa “architettura” della rete sarebbe responsabile della marginalizzazione di alcuni utenti a vantaggio delle medesime gerarchie che strutturano la realtà sociale.

A questo proposito, dopo una breve premessa di inquadramento, nel corso del presente contributo proverò ad articolare una riflessione su alcuni rischi della rete, sia in termini di eguaglianza tra i sessi sia

con riguardo alle nuove forme della violenza contro le donne all'epoca di internet, per giungere infine a presentare possibili strategie ed azioni di contrasto nel solco della normativa vigente.

2. Il mondo della rete

Com'è noto, non c'è aspetto della vita che non sia stato trasformato dalle tecnologie⁴. Il paradigma della “rete” è diventato un modello per tutte le forme dell'interazione umana, là dove la stessa separazione tra “mondo fisico” e “mondo virtuale” risulta ormai superata dalla nuova realtà cd. «on-life»⁵, nella quale esseri umani, macchine e oggetti risultano perennemente connessi.

In una tale nuova realtà, l'unità psichica e fisica del soggetto razionale, personificata e personificabile, sta cedendo il passo a un nuovo sé “fluidico”, diviso in componenti inessenziali, pezzi (*bit*), dati, tracce, meta data, Big Data. Un “fiume”, una “corrente” o un “flusso” sono, infatti, le metafore più appropriate per descrivere la nuova identità digitale, concepita

*Serena Vantin è assegnista di ricerca in Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia e Responsabile della Segreteria scientifico-organizzativa presso il CRID - Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità.



come un sistema informazionale complesso, composto di attività, ricordi e storie, la cui coscienza viene al contempo, costantemente, plasmata ed espressa⁶.

In questo contesto, la rivoluzione digitale sembra in grado di offrire inediti spazi di libertà, autodeterminazione, autonomia e parità – si pensi all'opportunità di utilizzare il web in termini di *community building* e dunque di *empowerment*⁷. Al contempo, però, essa pare accrescere il novero delle forme del dominio alimentando diseguaglianze e violenza⁸.

In particolare, quando rivolta contro le donne, la violenza è sovente declinata in aggressioni verbali, insulti, retoriche sessiste stereotipate, ricerca e pubblicazione online di informazioni personali e private (*doxing*), pornografia indesiderata, stigmatizzazione a sfondo sessuale, intimidazioni, minacce di aggressione e di morte, ma anche condotte e atteggiamenti misogini "punitivi" o comunque gravemente lesivi della reputazione e della dignità della vittima, quali atti di *cyberstalking*, pornografia non consensuale o di vendetta, offese e molestie basate sul genere, estorsione sessuale, trasmissione online di atti di aggressione sessuale e stupro, traffico di esseri umani perpetrato con adescamento in via elettronica, e così via⁹.

Solo in tempi recenti, l'Istituto Europeo per l'Eguaglianza di Genere ha sollevato il problema della violenza cd. «virtuale» contro donne e ragazze¹⁰, denunciando la difficoltà nel reperimento di dati disaggregati rispetto al genere ma anche enfatizzando l'altissima percentuale di vittime nonché la significativa gravità dei danni che ne derivano. Una ricerca del 2017 ha, inoltre, messo chiaramente in evidenza che la violenza in rete deve essere intesa come un «continuum» rispetto a quella fisica, da cui non va dissociata, anche perché capace di provocare ripercussioni «reali» sulla vita delle persone coinvolte¹¹. Anche sul web, pertanto, il connubio tra diseguaglianze di genere e violenza contro le donne appare evidente.

3. Diseguaglianze e violenza

In primo luogo, è ormai dimostrata l'esistenza di un "digital gender divide", o divario digitale di genere, quale conseguenza di già consolidate differenze socio-economiche tra i sessi (soprattutto in termini di occupazione e reddito), le quali renderebbero gli strumenti ICT più accessibili ai soggetti in condizioni già più avvantaggiate¹².

A tal riguardo, i dati divulgati annualmente dal World Economic Forum mediante i Global Gender Gap Reports sono per molti aspetti allarmanti. L'Italia, nel 2020, si è trovata al 76° posto (su 153 paesi), dopo Georgia e Thailandia e prima del Suriname¹³: le diseguaglianze tecnologiche andrebbe-

ro lette all'interno di questo più ampio quadro di svantaggio.

Roberta Bracciale descrive un tale scenario come segue: *i soggetti più "ricchi" di risorse personali accedono ai benefici dell'«effetto San Matteo», una moltiplicazione cumulativa dei vantaggi che segue la logica dell'«a chi ha verrà dato», i soggetti più "poveri", al contrario, soffrono di un processo di moltiplicazione cumulativa degli svantaggi, l'«effetto Matilda», che supporta l'argomentazione dell'«a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha»*¹⁴.

Inoltre, in aggiunta a diseguaglianze già consolidate, pare che il *gap* venga altresì supportato da "nuovi" fattori culturali e stereotipi di genere¹⁵, che influenzerebbero le attitudini dei "soggetti tecnologici", indirizzando, sin dalla più giovane età, gli uni verso una maggiore propensione alla tecnologia, le altre verso una «fuga» dalla stessa¹⁶.

Come sottolineano importanti studi¹⁷, i pregiudizi che allontanano le donne dai settori tecnologici paiono profondamente radicati e comportano un alto rischio di ulteriori esclusioni, nonché un'esposizione a potenziali discriminazioni, nell'ambito di una sfera che ormai anche la giurisprudenza ha iniziato a considerare «fondamentale in ogni ambito della vita umana» (Giudice di Pace di Trieste, 587/2012¹⁸).

In secondo luogo, è drammaticamente risaputo che in rete vivono e proliferano "bolle" composte da gruppi, chat, forum, siti che incitano alla violenza contro le donne, alimentando un circuito sia generato sia sospinto da sentimenti sessisti di odio e disprezzo¹⁹.

Ormai diverse ricerche rilevano che sarebbe proprio la conformazione del web, e degli spazi "chiusi" in esso celati, nonché la presunzione di agire coperti da anonimato, a potenziare ed esasperare il risentimento e l'odio²⁰.

Nel nostro Paese, l'Osservatorio Vox Diritti segnala che, nel 2019, il 63,1% dei tweet d'odio si è scatenato contro le donne²¹; mentre il "Barometro dell'odio" di Amnesty International registra che, quando il tema è "donne e diritti di genere", un commento online su tre ingenera *hate speech* e discorsi sessisti²². Un recente studio della American Psychological Association²³, anche citato dall'Osservatorio sulla Cyber Security dell'Eurispes²⁴, rileva che in caso di *revenge porn* – una forma di violenza sessista devastante per la reputazione e per l'integrità psichica della vittima²⁵ – il 51% delle donne contempla il ricorso al suicidio.

4. Azioni di contrasto

Il contrasto a questi fenomeni si inserisce nel quadro, ormai quarantennale, di una normativa internazionale scandita dagli auspici della “Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne” (CEDAW) del 1979 e, successivamente, dalla “Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne” (1993) – auspici poi ribaditi dalla “Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” del Consiglio d’Europa (c.d. Convenzione di Istanbul, 2011²⁶).

Queste fonti hanno avuto il merito di evidenziare il nesso tra le discriminazioni contro le donne e le violenze da esse subite, proponendo strumenti di contrasto, repressione ma anche di prevenzione. A tal riguardo, l’art. 3 della Convenzione di Istanbul qualifica, estensivamente, la violenza contro le donne come «qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato»²⁷: una disposizione che pare atta a includere anche le nuove articolazioni che misoginia e odio assumono negli spazi digitali.

Tuttavia, inquadrare e sanzionare la violenza digitale è un compito tutt’altro che semplice, soprattutto con riferimento alla violenza verbale, talvolta situata sulla soglia della tutela della libera espressione²⁸. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito che la critica diviene illecita quando comporta «un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione dell’interessato» (Cass. Civ. 12420/2008).

Su questo versante, profili estremamente problematici emergono con riferimento alla responsabilità dell’internet service provider rispetto a contenuti generati o diffusi dai propri utenti. Infatti, ai sensi della Direttiva europea sul commercio elettronico (2000/31/CE), recepita nel nostro ordinamento con il d. lgs. 70/2003, è possibile individuare una responsabilità extracontrattuale²⁹ in capo al provider (ex art. 2043 c.c.) ma è escluso un obbligo generale di sorveglianza o monitoraggio, sia *ex ante* sia *ex post* (cfr. anche Corte Appello di Milano, sent. 29/2015; Tribunale di Napoli Nord, ord. cautelare 3 novembre 2016). D’altra parte, le autorità giudiziarie o amministrative possono richiedere al provider l’inibizione di contenuti illeciti, anche con procedura d’urgenza, ed è previsto un obbligo di informare l’autorità giudiziaria o amministrativa nel caso in cui il provider giunga a conoscenza di contenuti illeciti, con conseguente responsabilità in caso di inadempienza³⁰.

Risulta, tuttavia, particolarmente insidiosa la qualificazione della responsabilità dei social network e dei motori di ricerca, i quali non si limitano a svolgere attività “neutrali” di semplice trasporto di informazioni (*mere conduit*), memorizzazione temporanea (*caching*) e memorizzazione duratura (*hosting*) ma, profilando i gusti e le preferenze degli utenti, ovvero mettendo in risalto specifiche informazioni, possono essere inquadrati come «hosting provider attivi» (Cass. Civ. 7708/2019)³¹.

Questi particolari provider non sono assimilabili a direttori responsabili di pubblicazioni periodiche ovvero agli editori o stampatori di pubblicazioni non periodiche (ai sensi degli artt. da 57 a 58-bis c.p.), in base al principio del divieto di interpretazione analogica della legge penale (Cass. Pen. 35511/2010; 31022/2015)³², eppure sono soggetti all’obbligo di rimozione dei contenuti manifestamente illeciti di cui siano giunti a conoscenza (Cass. Pen. 54946/2016; Cass. Civ. 7708/2019)³³.

Mediante la Risoluzione del 23 novembre 2016 del Parlamento Europeo “sulla strategia della comunicazione dell’Unione per contrastare la propaganda di terzi che possa essere lesiva della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali”³⁴, nonché la successiva Comunicazione della Commissione Europea n. 555 del 2017, l’Unione Europea ha portato l’attenzione sulla necessità di cooperazione e di *due diligence* da parte di tutti i soggetti coinvolti nei processi comunicativi online. Sono emersi, in particolare, i principi di auto-regolazione e di co-regolazione³⁵, cui i principali internet provider (a cominciare da Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube) hanno ritenuto di doversi assoggettare, al fine di contrastare la violenza verbale, i discorsi d’odio e la diffusione di contenuti pregiudizievole per individui o gruppi³⁶.

A titolo di esempio, Facebook³⁷ ha introdotto una *policy* intitolata “Standard della Community”³⁸ finalizzata ad inibire la violenza e i comportamenti criminali, l’istigazione alla violenza, la pubblicizzazione di atti criminali, i contenuti deprecabili, e così via, sulla base di un sistema che beneficia anche delle segnalazioni degli stessi utenti³⁹, che devono essere esaminate nell’arco di ventiquattro ore.

Eppure, nonostante gli sforzi intrapresi, queste recenti misure hanno avuto un’efficacia limitata e non paiono adeguate ad intervenire in termini preventivi⁴⁰. Più ampiamente, il ricorso al *soft-law* non può essere ritenuto sufficiente, soprattutto là dove all’operato di privati si attribuiscono finalità di natura pubblicistica, non siano previste sanzioni né criteri valutativi e non siano chiari i tempi di intervento successivi al vaglio della segnalazione⁴¹.



5. Il “Codice Rosso”

In una tale cornice, la legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. “Codice Rosso”⁴²) ha introdotto nel nostro Paese «modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica o di genere», configurando quattro nuovi delitti tra i quali quello di «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti», destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate (art. 612 *ter* c.p.)⁴³.

All'interno di questo reticolo di nuove e vecchie figure di reato, le cui pene sono state incrementate nel corso degli anni, il legislatore è andato inserendo nuove circostanze aggravanti, anche con l'obiettivo di adeguarsi alle richieste provenienti dalle fonti internazionali (*in primis*, dalla Convenzione di Istanbul)⁴⁴.

Per la verità, l'inasprimento delle pene, l'inserimento di circostanze aggravanti, come pure l'innalzamento delle cornici edittali, ovvero l'introduzione di limiti al giudizio di prevalenza di eventuali attenuanti concorrenti, hanno destato in letteratura non poche perplessità⁴⁵, dal momento che queste misure sembrano favorire una logica retributiva che pare perlopiù estranea alle donne vittime di quei reati, che dal sistema penale si aspettano prioritariamente una piena protezione là dove il fatto possa ripetersi in futuro⁴⁶.

Ad ogni modo, questi interventi normativi dovrebbero essere interpretati alla luce di quella cd. “funzione simbolica” del diritto⁴⁷ secondo la quale, in particolare per i fenomeni criminali più pervasivi e radicati, la risposta penale data al singolo episodio non esaurisce i suoi effetti nel caso concreto ma costituisce, anche agli occhi dei consociati, un tassello evidente di una strategia di contrasto più ampia, che deve essere portata avanti con convinzione *a più livelli*⁴⁸.

A quest'ultimo riguardo, restano decisivi gli indirizzi assunti dalla Convenzione di Istanbul, ed in particolare gli sforzi dedicati alla sensibilizzazione, all'educazione e alla formazione di figure professionali in materia, ma anche la previsione di una rete di servizi integrati di assistenza specializzata a supporto delle vittime⁴⁹.

Con specifico riferimento alla violenza virtuale, ciò risulta particolarmente urgente – là dove una serie di ricerche denunciano come del tutto inadeguate le risposte del settore della giustizia e delle forze dell'ordine in questo frangente, rivelando una tendenza alla minimizzazione o al trattamento individuale di ciascuna aggressione online piuttosto che

una valutazione dell'impatto cumulativo degli abusi subiti⁵⁰.

Inoltre, con riferimento alle forme, peculiari, della violenza sulla rete, sembra necessario promuovere al più presto una organica specificazione delle misure preventive e di tutela. In particolare, occorre progettare, attivare e rendere capillarmente accessibili molteplici strumenti strutturali di prevenzione, tutela e protezione, capaci ad esempio di sensibilizzare le nuove generazioni di “nativi digitali”⁵¹, ma anche di offrire assistenza psicologica e supporto tecnico a garanzia della cybersicurezza, oltreché di generare contro-narrazioni efficaci e riabilitative per la dignità delle vittime⁵².

Infine, si ritiene essenziale colmare le lacune informative relative alla diffusione e alla gravità delle violenze contro donne e ragazze in rete, anche sviluppando ricerche volte ad individuare i fattori di rischio, al fine di attribuire priorità allo sviluppo di strumenti di misurazione e quantificazione di questi illeciti.

6. Riflessioni conclusive

In conclusione, la rivoluzione digitale e il mondo della rete, con il loro profondissimo impatto sulla realtà e sulla percezione del sé, hanno potenziato talune disuguaglianze di genere e forme della violenza sessista, rendendo ancor più profondo il discrimine tra dichiarazioni egalitarie di principio e realtà fattuale.

Nonostante alcuni recenti sforzi di carattere normativo, la complessità dei fenomeni ricordati rende evidente che, citando le parole di Luigi Ferrajoli, probabilmente «nessun meccanismo giuridico riuscirà da solo a garantire l'uguaglianza di fatto tra i sessi»⁵³. Ciononostante, pare opportuno auspicare che la disciplina giuridica intenda mettere in cima alle sue priorità la lotta per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere, anche nelle sue articolazioni virtuali.

Al momento, dal regime di responsabilità del provider sino alla riforma del “Codice Rosso”, gli ambiti di intervento paiono ancora frastagliati e piuttosto disomogenei, poco inclini a cogliere le specificità dei fenomeni indagati, e, nel complesso, ancora incapaci di attuare una strategia uniforme. L'apertura al *soft-law*, nonché alla auto-regolazione di social network e motori di ricerca, in particolare, non deve rappresentare un alibi per ridimensionare il ruolo dell'ordinamento giuridico.



Note

¹Una prima versione di questo testo è stata presentata nell'ambito della V edizione della Summer School di Marsala, il 26 agosto 2020, dove ho tenuto una relazione insieme al prof. Thomas Casadei, al quale si deve il titolo del contributo. Ringrazio per l'invito il prof. Giorgio Scichilone e la dr.ssa Luana Alagna dell'Univ. di Palermo. Ho presentato una successiva versione di questo studio in occasione del Convegno "Unimore contro la violenza. Violenza di genere, costi in termini di benessere e impatto della pandemia", il 25 novembre 2020 presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Ringrazio la prof.ssa Tindara Addabbo e la prof.ssa Claudia Canali per il coinvolgimento nell'iniziativa.

Ringrazio anche tutti i componenti dell'*Officina Informatica "Diritto Etica e Tecnologie"* del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell'Università di Modena e Reggio Emilia per le numerose occasioni di confronto, e in particolare il prof. Gianfrancesco Zanetti, il prof. Thomas Casadei, il prof. Stefano Pietropaoli, il prof. Gianluigi Fioriglio, il prof. Michele Ferrazzano, il dott. Francesco De Vanna.

Per approfondimenti, si vedano, *inter alia* e in una letteratura in rapida espansione, S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, 2012; G. ZICCARDI, *Resistance, Liberation, Technology and Human Rights in the Digital Age*, Springer, 2013; G. PERUGINELLI, M. RAGONA, *L'informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014; E. STRADELLA, E. PALMERINI (eds.), *Law and Technology. The Challenge of Regulating Technological Development*, Pisa University Press, 2013; S. RODOTÀ, *Il mondo della rete. Quali diritti, quali vincoli*, Laterza, 2014; V. COLOMBA, *I diritti nel cyberspazio. Architetture e modelli di regolamentazione, con un saggio di L. Lessig*, Diabasis, 2016; G. SARTOR, *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione. Corso di informatica giuridica*, Giappichelli, 2016; F. FAINI, S. PIETROPAOLI, *Scienza giuridica e tecnologie informatiche*, Giappichelli, 2017; G. FIORIGLIO, *Trasformazioni del diritto. Alla ricerca di nuovi equilibri nell'esperienza giuridica contemporanea*, Giappichelli, 2017; A. SANTOSUOSSO, *Intelligenza artificiale e diritto. Perché le tecnologie di IA sono una grande opportunità per il diritto*, Mondadori, 2020; S. AMATO, *Biodiritto 4.0. Intelligenza artificiale e nuove tecnologie*, Giappichelli, 2020; S. FARO, T.E. FROSINI, G. PERUGINELLI, *Dati e algoritmi. Diritto e diritti nella società digitale*, Il Mulino, 2020; S. DORIGO (a cura di), *Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza artificiale*, Pacini, 2020.

²J. FREEMAN, *The Tyranny of Structurelessness*, 1971; A. HESS, *Why Does Hate Thrive Online? The Roots of Internet Culture Provide a Few Clues*, 2015.

³P.J. BARLOW, *A Declaration of the Independence of Cyberspace*, 1996.

⁴Cfr. L. FLORIDI, *Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale*, Raffaello Cortina, 2020, p. 219. Per ulteriori approfondimenti su questo tema, si rimanda al fascicolo TH. CASADEI (a cura di), *Mondi della vita, rete, trasformazioni del diritto*, in "Ars interpretandi", 2017, n. 1.

⁵L. FLORIDI, *The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era*, Springer, 2014.

⁶Cfr. L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta cambiando il mondo*, Raffaello Cortina, 2017, pp. 165-166.

⁷Sulle potenzialità liberatorie della rete e, più in generale, sui "Feminist Technology Studies" che si sono sviluppati valorizzando questo aspetto, cfr. D. HARAWAY, *A Cyborg Manifesto*, in "Socialist Review", 1985, pp. 65-108; J. WAJCMAN, *Feminism Confronts Technology*, Pennsylvania State University Press, 1991; C. COCKBURN, *The Circuit of Tech-*

nology: Gender, Identity and Power, in R. Silverstone, E. Hirsch (eds.), "Consuming Technology: Media and Information in Domestic Spaces", Routledge, 1992, pp. 32-47; A. BALSAMO, *Technologies of the Gendered Body: Reading Cyborg Women*, Duke University Press, 1998; W. FAULKNER, *The Technology Question in Feminism: A View from Feminist Technology Studies*, in "Women's Studies International Forum", 2001, n. 1, pp. 79-95; J. WAJCMAN, *Technofeminism*, Polity Press, 2004; F. BRAY, *Gender and Technology*, in "Annual Review of Anthropology", 2007, pp. 37-52; S. PUENTE, *From Cyberfeminism to Technofeminism: from an Essentialist Perspective to Social Cyberfeminism in Certain Feminist Practices in Spain*, in "Women's Studies International forum", 2008, n. 31, pp. 434-440; C. ÅSBERG, N. LYKKE, *Feminist Technoscience Studies*, in "European Journal of Women's Studies", 2010, n. 4, pp. 299-305; M. CONCEIÇÃO DA COSTA, R. BUZZO FELTRIN, *Challenges of Intersectionality in Gender, Science and Technology*, in "Cadernos Pagu", 2016, n. 47, C. COSSUTTA, V. GRECO, A. MAINARDI, *Smagliature digitali. Corpi, generi e tecnologie*, Agenzia X, 2018; W.K. BAUCHSPIES, M. PIG DE LA BELLACASA, *Feminist Science and Technology Studies: A Patchwork of Moving Subjectivities. An Interview with Geofrey Bowker, Sandra Harding, Anne Marie Mol, Susan Leigh Star and Banu Subramaniam*, in "Subjectivity", 2009, n. 28, pp. 334-344.

⁸Cfr., su questi temi, A. VERZA, *Aggredire attraverso l'immagine. Cristallizzazioni tecnologiche, genere e diniego di tutela nella logica disciplinante neoliberale*, in "Ragion Pratica", 2017, n. 2, pp. 467-492; A. VERZA, *El mundo cibernético y las nuevas formas de violencia contra las mujeres*, in J.M. López Ulla, J. Sáez Gonzáles (eds.), "Combatiendo la violencia contra la mujer: experiencias europeas y americanas", Aranzadi, 2020, pp. 235-274. Si vedano anche, più ampiamente, *inter alia*, A. PITINO (a cura di), *Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata. Un'analisi multidisciplinare*, Giappichelli, 2015; F. RESCIGNO (a cura di), *Percorsi di eguaglianza*, Giappichelli, 2016; S. DE VIDO, *Donne, violenza e diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011*, Mimesis, 2016; C. PECORELLA (a cura di), *Donne e violenza. Materiali di studio*, Giappichelli, 2020. Si vedano anche i *report* curati dalla rete *Di.Re – Donne in Rete contro la violenza*.

⁹Su questi profili, si vedano G. ZICCARDI, *L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Raffaello Cortina, 2016; G. MAGISTRO, *Cyberbullismo*, Villaggio Maori, 2018; F. DI TANO, *Hate speech e molestie in rete. Profili giuridici e prospettive de iure condendo*, Aracne, 2019; A. SORGATO, *Revenge porn. Aspetti giuridici, informativi, psicologici*, Giuffrè, 2019; A. DI ROSA, *Hate speech e discriminazione. Un'analisi performativa tra diritti umani e teorie della libertà*, Mucchi, 2020.

¹⁰Cfr. EIGE, EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY, *Cyber Violence against Women and Girls*, 2017.

¹¹*Ibidem*. Cfr. anche *Stop alla violenza online*, in "Amnesty International Italia", 2019.

¹²Si veda M. HILBERT, *Digital Gender Divide or Technologically Empowered Women in Developing Countries? A Typical Case of Lies, Damned Lies, and Statistics*, in "Women's Studies International Forum", 2011, n. 6, pp. 479-489.

¹³Cfr. WORLD ECONOMIC FORUM, *Global Gender Gap – Report 2020*, 2019.

¹⁴R. BRACCIALE, *Donne nella rete. Disuguaglianze digitali di genere*, Franco Angeli, 2010, p. 13.

¹⁵A questo riguardo, cfr. S. POZZOLO, R. BENCIVENGA, F. BOSCO, *Genere e tecnologia: nuove capacitazioni o antichi pregiudizi mascherati?*, in "About Gender – Rivista internazionale di studi di genere", 2016, n. 9, pp. 1-14.



¹⁶Cfr. M. HILBERT, *op. cit.*, p. 482. Si veda anche M. PASTERGIOU, *Are Computer Science and Information Technology Still Masculine Fields? High School Students' Perceptions and Career Choices*, in "Computers & Education", 2008, n. 51, pp. 594-608.

¹⁷Cfr., *inter alia*, J. WAJCMAN, *Feminism Confronts Technology*, cit.; C. COCKBURN, *op. cit.*; S. POZZOLO, R. BENCIVENGA, F. BOSCO, *op. cit.*

¹⁸La sentenza n. 587/2012 del Giudice di Pace di Trieste, valutando il caso di una famiglia rimasta senza collegamento ADSL per un periodo di quattro mesi, qualificò internet come un bene fondamentale per ogni aspetto della vita quotidiana, individuando, in caso di violazione, non soltanto un danno patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c. ma anche un danno non patrimoniale cagionato dalle difficoltà conseguite al «danno esistenziale e morale [che aveva] inciso direttamente nella sfera emotiva e relazionale» degli interessati.

¹⁹La cd. *manosphere*: cfr. F. PILLA, R. DOLCE, *Il web che odia le donne*, Ledizioni, 2019. Cfr. A. SORGATO, *op. cit.* Cfr. anche la campagna "End Revenge Porn" della *Cyber Civil Rights Initiative*.

²⁰Cfr. F. PILLA, R. DOLCE, *op. cit.* Si vedano anche COUNCIL OF EUROPE, *Bookmarks. A Manual for Combating Hate Speech Online through Human Rights Education*, 2016; FRA - EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, *Violence against Women: an EU-wide survey. Main Results*, 2014; ID., *Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives*, 2016; ID., *Incitement in media content and political discourse in EU Member States*, 2016.

²¹Cfr. REDAZIONE VOX, *La mappa dell'intolleranza 2: l'odio contro le donne*, in "Vox - Osservatorio italiano sui diritti"; si veda anche VOX DIRITTI, *La mappa dell'intolleranza. Anno 4*, 2019.

²²Cfr. *Barometro dell'odio: sessismo da tastiera*, in "Amnesty International Italia", 2020.

²³Cfr. le *statistiche* pubblicate dalla End Revenge Porn della Cyber Civil Rights Initiative.

²⁴Cfr. EURISPES OSSERVATORIO CYBER SECURITY, *Revenge Porn: la vendetta può colpire chiunque*, 2019. Su questi temi, cfr. COMMISSIONE EUROPEA CONTRO IL RAZZISMO E L'INTOLLERANZA (ECRI), *Raccomandazione di politica generale N° 15 dell'ECRI relativa alla lotta contro il discorso dell'odio. Adottata l'8 dicembre 2015*, 2016; CONSIGLIO D'EUROPA, *Raccomandazione N. R (97) 20, su "Hate speech"*, 1997; COUNCIL OF EUROPE GENDER EQUALITY STRATEGY, *Combating Sexist Hate Speech*, 2016.

²⁵Si veda ancora A. SORGATO, *op. cit.*

²⁶Per approfondire si vedano F. POGGI, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale*, in "Diritti umani e diritto internazionale", 2017, n. 1, pp. 51-76; P. PAROLARI, *La violenza contro le donne come questione (trans)culturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul*, in "Diritto e Questioni pubbliche", 2014, n. 14/3, pp. 859-890.

²⁷Per ulteriori approfondimenti, sia consentito rimandare a S. VANTIN, *Le violenze domestiche nelle riflessioni di Catharine MacKinnon. Un tentativo di applicazione entro il contesto legislativo e giurisprudenziale europeo*, in "Diritto & Questioni pubbliche", 2015, n. 15/1, pp. 236-241.

²⁸Cfr. G. ALPA, *Autonomia privata, diritti fondamentali e "linguaggio dell'odio"*, in "Contratto e impresa", 2018, pp. 45-80.

²⁹Cfr. G. FACCI, *La responsabilità extracontrattuale dell'Internet Provider*, in "Responsabilità civile e Previdenza", 2002, n. 1, pp. 265-291; L. BUGIOLACCHI, *Principi e questioni aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell'internet provider. Una sintesi di diritto comparato*, in "Diritto dell'informazione e dell'informatica", 2000, pp. 829-867.

³⁰Cfr. L. BUGIOLACCHI, *(Dis)orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità (ovvero del difficile rapporto tra assenza di obblighi di controllo e conoscenza dell'illecito)*, in "Responsabilità civile e previdenza", 2010, pp. 1568-1599; L. BUGIOLACCHI, *Ascesa e declino della figura del provider "attivo"? Riflessioni in tema di fondamento e limiti del regime privilegiato di responsabilità dell'hosting provider*, in "Responsabilità civile e previdenza", 2015, n. 4, pp. 1261-1275; L. BUGIOLACCHI, *I presupposti dell'obbligo di rimozione dei contenuti da parte dell'Hosting provider tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo*, in "Responsabilità civile e Previdenza", 2017, n. 2, pp. 536-561. Sul tema della pedopornografia, si vedano, *inter alia*, D. DELL'ORTO, *Pedopornografia on line e indagini informatiche. Complessità e peculiarità tecnico-giuridiche della materia*, in "Cassazione penale", 2007, n. 7-8, pp. 3042-3063; P. PERRI, *Profili informatico-giuridici della diffusione, mediante strumenti telematici, di materiale pedopornografico*, in "Cassazione penale", 2008, n. 9, pp. 3466-3479; G. AMARELLI, *Pornografia minorile. Le Sezioni Unite elidono retroattivamente il pericolo di diffusione*, in "Giurisprudenza italiana", 2019, pp. 1207-1215.

³¹Cfr. G. BELLÌ, *La responsabilità civile dei service providers*, in "Informatica giuridica e diritto dell'informatica", 2011, pp. 693-697; F. DI CIOMMO, *La responsabilità civile in internet: prove di governo dell'anarchia tecnocratica*, in "Informatica giuridica e diritto dell'informatica", 2006, n. 3, pp. 548-563; C. NOVELLI, *La Cassazione su responsabilità del provider e contenuto della notifica*, in "Diritto dell'informazione e dell'informatica", 2019, n. 2, pp. 500-513; R. BOCCHINI, *La responsabilità civile plurisoggettiva, successiva ed eventuale dell'ISP*, in "Giurisprudenza italiana", 2019, n. 12, pp. 2606-2616; L. TORMEN, *La linea dura della Cassazione in materia di responsabilità dell'hosting provider (attivo e passivo)*, in "La nuova giurisprudenza civile commentata", 2019, n. 2, pp. 1039-1054.

³²Cfr. M.R. ALLEGRI, *Ubi Social, Ibi Ius. Fondamenti costituzionali dei social network e profili giuridici della responsabilità dei provider*, Franco Angeli, 2018, in particolare pp. 131-158. Sopra queste questioni è stata chiamata in causa anche la Corte Europea di Giustizia, ad esempio nelle sentenze *Delfi v. Estonia* (2013 e 2015), *MTE e Index v. Ungheria* (2016) e *Pihl v. Svezia* (2017).

³³Come sottolinea M. MONTANARI, *La responsabilità delle piattaforme on-line (il caso Rosanna Cantone)*, in "Diritto dell'informazione e dell'informatica", 2017, n. 2, pp. 254-283: «se la spinta alla revisione della regolamentazione della responsabilità degli ISP in principio appariva prevalentemente legata alla necessità di consentire regole di tutela del diritto d'autore – e cioè veniva per lo più alimentata da rivendicazioni patrimoniali a cui si contrapponeva spesso una certa retorica della libertà delle comunicazioni internet – sempre più spesso, più di recente, hanno acquistato maggiore rilevanza, tra i nuovi illeciti di internet, quelle condotte capaci di cagionare danni alla persona (privacy, onore, reputazione, vita di relazione etc.)».

³⁴Cfr. la *Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi*.

³⁵A questo riguardo, si veda anche V. DE ROSA, *La formazione di regole giuridiche per il "Cyberspazio"*, in "Diritto dell'informazione e dell'informatica", 2003, n. 2, pp. 361-400; A. MANTELEO, *Regole tecniche e regole giuridiche: interazioni e sinergie nella disciplina di internet*, in "Contratto e impresa", 2005, pp. 658-686.

³⁶Si veda anche il *Code of Practice of Disinformation* (2018, rivisto nel 2019), dedicato agli effetti sui processi democratici della disinformazione sulla rete, nonché il Protocollo d'intesa stilato il 14 settembre 2017, a cura del Consiglio Nazionale



Forense, tra le Avvocature appartenenti ai Paesi del G7 (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti d'America) al fine di promuovere comportamenti etici nell'uso di Internet, lo sradicamento di pregiudizi espressi con affermazioni che contengono espressioni lesive, per affermare il ruolo degli avvocati nella difesa dei diritti lesi, nell'eseguire un ruolo di intermediazione tra le autorità giudiziarie e i media. Su questi temi, si rimanda a G. ALPA, *op. cit.*

³⁷Cfr. A. COLARUOTOLO, *Facebook e Hyperlinking illecito degli utenti. L'inerzia ingiustificata del prestatore dei servizi è fonte di responsabilità civile e risarcitoria*, in "Rivista di diritto industriale", 2019, n. 4-5, pp. 308-342.

³⁸Cfr. la pagina sugli *Standard della community* di facebook.

³⁹Con riferimento all'autoregolazione relativa ai contenuti politici, cfr. P. BONINI, *L'autoregolamentazione dei principali Social Network. Una prima ricognizione delle regole sui contenuti politici*, in "Federalismi.it", 11, 2020, pp. 265-281.

⁴⁰*Ibidem.*

⁴¹G. ALPA, *op. cit.*

⁴²A. LORENZETTI, B. PEZZINI (a cura di), *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, Giappichelli, 2020.

⁴³Con riferimento agli aspetti processuali e penalistici, si vedano A. MASSARO, G. BAFFA, A. LAURITO, *Violenza assistita e maltrattamenti in famiglia: le modifiche introdotte dal c.d. codice rosso*, in "Giurisprudenza penale", 2020, n. 3; P. PITTARO, *Il c.d. "Codice rosso" sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in "Famiglia e diritto", 2020, n. 7, pp. 735-741; A. VALSECCHI, *"Codice rosso" e diritto penale sostanziale: le principali novità*, in "Diritto penale e processo", 2020, n. 2, pp. 165-173; C. PECORELLA, *Violenza di genere e sistema penale*, in "Diritto penale e processo", 2019, n. 9, pp. 1181-1187.

⁴⁴C. PECORELLA, *Violenza di genere e sistema penale*, cit., p. 1183.

⁴⁵Cfr. A. VALSECCHI, *"Codice rosso" e diritto penale sostanziale: le principali novità*, cit., pp. 173-174; P. PITTARO, *op. cit.*, p. 741; ma anche M. BOUCHARD, *Sulla vulnerabilità nel processo penale*, in "Diritto penale e Uomo", 2019, n. 12; F. FILICE, *Femminicidi di Bologna e Genova: perché quelle sentenze potrebbero sbagliare*, 2019; D. RUSSO, *Emergenza "codice rosso"*, in "Sistema penale", 2020, n. 1, pp. 5-20.

⁴⁶C. PECORELLA, *Violenza di genere e sistema penale*, cit., p. 1184. Si veda a questo proposito il caso *Talpis v. Italia* (Application no. 41237/14), in cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per non aver assicurato una tutela effettiva alla ricorrente, vittima di ripetute violenze da parte del marito, a causa dei ritardi nella procedura e del-

la mancata adozione di misure idonee a prevenire il ripetersi delle aggressioni denunciate dalla donna.

⁴⁷Sia consentito, a tal proposito, rinviare a S. VANTIN, *La funzione simbolica del diritto nelle riflessioni di MacKinnon a partire da "Le donne sono umane?"*. Il caso della pornografia, in "Jura gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale", 2014, n. 1, pp. 85-94. Più ampiamente, si rimanda agli scritti di CATHARINE MAC-KINNON, in particolare: *Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination*, Yale University Press, 1979; *Feminism Unmodified. Discourses on life and law*, Harvard University Press, 1987; *Towards a Feminist Theory of the State*, Harvard University Press, 1989; *Only Words*, Harvard University Press, 1993; *Sex Equality*, Foundation Press, 2001; *Women's Lives, Men's Laws*, Harvard University Press, 2005; *Are Women Human? And Other International Dialogues*, Harvard University Press, 2006; *Sex Equality* (2nd edition), Foundation Press, 2007; *Traite, Prostitution, Inégalité*, Editions M., 2014; *Sex Equality Controversies. The Formosa Lectures*, National Taiwan University Press, 2015; *Sex Equality* (3rd edition), Foundation Press, 2016; *Butterfly Politics*, Harvard University Press, 2017; *Gender in Constitutional Law. Theoretical, Historical, and Empirical Analysis*, Edward Elgar Publishing, 2018.

⁴⁸C. PECORELLA, *Violenza di genere e sistema penale*, cit., p. 1186.

⁴⁹Quali case rifugio, linee telefoniche di sostegno, la protezione e il supporto dei bambini testimoni di violenza, nonché il sistema di segnalazioni da parte di testimoni o di figure professionali che possano venire a conoscenza della violenza subita.

⁵⁰Cfr. EIGE, EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY, *op. cit.*

⁵¹A questo riguardo, a titolo esemplificativo, si vedano gli esiti del Progetto LOG-In: CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA E ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITÀ DEL COMUNE DI MODENA (a cura di), *Violenza di genere e uso responsabile dei social network*.

⁵²Si vedano il quadro informativo ISTAT in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio (a cura di), *La violenza sulle donne*, ma anche le indagini condotte da Amnesty International sul monitoraggio della tossicità della rete *Twitter non rispetta i diritti delle donne: aumentano le molestie online*, in "Amnesty International Italia", 2018. Per un inquadramento teorico, J. WALDRON, *The Harm in Hate Speech*, Harvard University Press, 2014; I. GAGLIARDONE, D. GAL, T. ALVES, G. MARTINEZ, *Combattere les discours de haine sur internet*, 2015.

⁵³L. FERRAJOLI, *La differenza sessuale e le garanzie dell'eguaglianza*, in "Democrazia e diritto", 1993, n. 2, pp. 49-73, in part. p. 73.

* * *

Sharp blades. Forms of violence against women on the web

Abstract: In a scenario which is characterized by the increasingly impact of technologies on legal notions and processes, virtual spaces do not represent a guarantee for the promotion of gender equality. Along these lines, the paper focuses on the new forms and articulations that violence against women has taken on the web, in order to outline possible strategies to combat them in the wake of the current legislation.

Keywords: Gender Equality – Violence – On-line Violence – "Red Code"